



**CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**  
**Provincia di Rimini**

Allegato A

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI  
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI  
COMUNALI  
DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 91 del 22/12/2022



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

## Provincia di Rimini

### Indice

Art. 1 – Disciplina del servizio .....	3
Art. 2 – Oggetto del servizio .....	3
Art. 3 – Richiesta del servizio .....	3
Art. 4 – Determinazione del contributo di impianto ed allacciamento.....	4
Art. 5 – Determinazione del canone annuo .....	4
Art. 6 – Pagamento del contributo e del canone annuo.....	5
Art. 7 – Variazioni ai fini del contratto .....	5
Art. 8 – Omesso pagamento del canone .....	6
Art. 9 – Rimborso del canone e del contributo.....	6
Art. 10 – Divieto di esecuzione diretta di lavori .....	6
Art. 11 – Segnalazione guasti.....	7
Art. 12 – Facoltà di modifica delle norme regolamentari .....	7
Art. 13 – Tutela dei dati personali.....	7
Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento.....	8



# **CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

## **Provincia di Rimini**

### **Art. 1**

#### **Disciplina del servizio**

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione, a cura del Comune, del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali e ne disciplina la fruizione da parte degli interessati.
2. Il servizio non ha carattere di obbligatorietà e verrà concesso a seguito di richiesta al competente ufficio comunale da parte dei soggetti interessati.
3. Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri è continuativo (giorno e notte).
4. L'eventuale sospensione del servizio, anche prolungata, per interruzione dell'energia elettrica da parte della società erogatrice dovuta a lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporterà rimborso agli utenti.

### **Art. 2**

#### **Oggetto del servizio**

1. Il servizio consiste, laddove richiesto, nella predisposizione dell'impianto elettrico e nell'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva presso la sepoltura o la tumulazione del defunto.
2. Il servizio comprende altresì la fornitura dell'energia elettrica, delle parti di ricambio e della manutenzione dell'impianto.
3. Il servizio in questione viene svolto sotto la titolarità del Comune di Santarcangelo di Romagna che può affidare a ditta esterna o in house, la gestione delle funzioni di ordine tecnico e/o economico-amministrativo.
4. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche led:
  - dei campi di inumazione;
  - dei loculi cimiteriali;
  - di colombari, ossari e cinerari;
  - delle tombe e delle cappelle di famiglia.

### **Art. 3**

#### **Richiesta del servizio**

1. Il servizio è reso su domanda dell'interessato.
2. La domanda di fruizione del servizio deve essere avanzata su apposita modulistica fornita dal Comune.
3. Essa deve obbligatoriamente contenere, pena il rigetto:



# **CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

## **Provincia di Rimini**

- cognome e nome e indirizzo del richiedente;
  - indicazione del codice fiscale;
  - recapito telefonico/e-mail/pec;
  - nominativo del defunto, o dei defunti, per il quale viene richiesta l'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva;
  - data del decesso o dei decessi.
4. Nell'eventualità che il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, devono essere indicati i nominativi dei corrispondenti defunti.
  5. In ogni caso il Comune si riserva di dar corso al servizio dopo aver verificato la possibilità tecnico-logistica di esecuzione dell'impianto elettrico e suoi connessi ed accessori.
  6. La domanda, firmata dal richiedente interessato, deve essere consegnata o recapitata direttamente presso il preposto ufficio del Comune oppure trasmessa attraverso apposito form on line presente sul sito internet del Comune.
  7. Non sono ritenute valide le domande redatte e/o firmate da persone diverse dai diretti interessati.

### **Art. 4**

#### **Determinazione del contributo di impianto ed allacciamento**

1. Per ogni nuova lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un contributo una tantum, soggetto ad IVA, per la fornitura e l'allacciamento della stessa all'impianto di illuminazione. Detto contributo è calcolato forfettariamente e il suo ammontare viene determinato con atto del Comune da adottarsi in sede di approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del contributo si intende automaticamente prorogato di anno in anno.

### **Art. 5**

#### **Determinazione del canone annuo**

1. Per ogni lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un canone annuo comprendente il consumo di energia elettrica, la manutenzione e la conservazione dell'impianto, ivi compresa la sostituzione della lampadina o delle lampadine difettate, danneggiate e/o deteriorate. Il canone è calcolato forfettariamente ed il suo ammontare viene determinato con atto del Comune da adottarsi in sede di approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del canone si intende automaticamente prorogato di anno in anno.
3. Al canone annuo di base viene applicata l'IVA corrente.



# **CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

## **Provincia di Rimini**

4. Per il primo anno il canone è interamente dovuto se la domanda di allacciamento, di cui al precedente art. 3, perviene agli uffici competenti entro il 30 giugno: se perviene successivamente a tale data il canone dovuto per il primo anno è ridotto alla metà.
5. Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è divisibile fra più intestatari: pertanto ad ognuna di essa deve corrispondere un unico intestatario.

### **Art. 6**

#### **Pagamento del contributo e del canone annuo**

1. Il canone annuo e l'eventuale contributo di allacciamento devono essere corrisposti con le modalità che saranno stabilite e comunicate agli utenti dall'ufficio.
2. Non sono ammesse altre o diverse forme di pagamento. La scadenza per il pagamento del canone annuo è stabilita alla data del 31 ottobre di ogni anno, salvo possibili variazioni che saranno comunque espressamente indicate negli avvisi o fatture. Agli interessati viene recapitato un avviso o fattura per il pagamento, previsto in unica rata, della fornitura per l'anno in corso e/o del recupero delle forniture insolute.
3. Il pagamento dell'avviso o fattura è inteso per tutta la durata dell'anno solare di riferimento ed è comunque sempre dovuto, salvo che non pervenga entro il 31 dicembre, comunicazione scritta di variazione o cessazione, in mancanza della quale la fornitura si intende tacitamente rinnovata per l'intero anno solare successivo.
4. Di conseguenza qualsiasi comunicazione scritta di variazione o cessazione presentata dopo il 31 dicembre verrà tenuta in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 7**

#### **Variazioni ai fini del contratto**

1. Le richieste di variazione dell'intestatario e i subentri devono essere redatti e consegnati direttamente dall'interessato al subentro della fornitura: non sono pertanto ammesse richieste di variazione effettuate per conto o a nome di terzi.
2. Le richieste di variazione dell'intestatario presentate dopo il 31 agosto verranno tenute in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. I bollettini ritornati all'Amministrazione comunale per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere a un altro invio, per mancata comunicazione delle variazioni da parte dell'interessato danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 3.
4. In caso di trasferimento della salma o dei resti mortali per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre richiedere una nuova fornitura così come previsto dall'art. 3.



# **CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

## **Provincia di Rimini**

5. In caso di rinuncia della concessione del manufatto il servizio verrà automaticamente interrotto.

### **Art. 8**

#### **Omesso pagamento del canone**

1. In caso di omesso pagamento del canone annuo, il Comune provvede all'emissione ed all'invio di un sollecito.
2. Lo stesso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il nuovo termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione d'ufficio del servizio stesso effettuata attraverso il distacco dalla rete elettrica e dalla rimozione della lampadina ed al recupero della somma dovuta e delle penalità nelle forme previste dalla legge.
3. Qualora in seguito all'omesso pagamento con il conseguente distacco dalla rete elettrica, venga richiesto il ripristino del servizio, deve essere prodotta una nuova richiesta di cui al precedente art. 3 e corrisposto un nuovo contributo di impianto ed allacciamento computato pari al 100% di quello determinato dal precedente art. 4.
4. Parimenti nel caso di un pagamento tardivo del canone annuo effettuato dopo il termine perentorio indicato nel sollecito, ad avvenuto distacco dalla rete elettrica e rimozione della lampadina, è comunque dovuto un nuovo contributo di impianto ed allacciamento computato pari al 100% di quello determinato dal precedente art. 4.

### **Art. 9**

#### **Rimborso del canone e del contributo**

1. Non è previsto il rimborso, anche parziale, del canone versato annualmente ad eccezione del caso di erroneo duplice versamento annuale per la medesima fornitura.
2. La domanda di rimborso deve essere redatta a cura dell'intestatario e consegnata all'ufficio protocollo del Comune: essa deve contenere le motivazioni della richiesta, copia dei versamenti effettuati per i quali si richiede il rimborso e codice IBAN presso il quale accreditare l'importo rimborsabile.
3. Il Comune, previa valutazione del diritto al rimborso, vi provvede entro 90 gg. dalla data di presentazione della richiesta, corrispondendo quanto versato in eccedenza.
4. Non è previsto alcun rimborso per il contributo iniziale, una tantum, relativo alla fornitura e all'allacciamento della lampada di illuminazione votiva.

### **Art. 10**

#### **Divieto di esecuzione diretta di lavori**



# **CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

## **Provincia di Rimini**

1. Tutti i lavori necessari alla gestione del servizio delle lampade di illuminazione votiva vengono eseguiti esclusivamente dal Comune, anche tramite propri fornitori dallo stesso autorizzati.
2. L'utente deve predisporre il porta-lampada di tipo accettato dal Comune. Sono vietate soluzioni diverse quali tubi luminosi, faretti, luci incassate, sequenze di luci e simili.
3. È espressamente vietato agli utenti interessati l'asportazione o il cambio delle lampadine, la modifica, la manomissione e la variazione dell'impianto, l'esecuzione di allacciamenti abusivi, la cessione o il subaffitto dell'energia elettrica, la cessione o il subaffitto del servizio ovvero qualsivoglia intervento che comporti la modifica o la variazione della fornitura e dell'impianto.
4. È altresì vietato eseguire o far eseguire lavori, anche strutturali dei manufatti lapidari o tombali, che possano interessare l'impianto elettrico senza il preventivo assenso scritto da parte del Comune.
5. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, anche a terzi, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

### **Art. 11**

#### **Segnalazione guasti**

È interesse dell'intestatario segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio delle lampade di illuminazione votiva al servizio cimiteriale del Comune, il quale provvederà, previa verifica della posizione dell'utenza, nei tempi tecnici necessari alla riparazione degli stessi.

### **Art.12**

#### **Facoltà di modifica delle norme regolamentari**

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le modifiche che ritiene necessarie od opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio delle lampade di illuminazione votiva.

### **Art. 13**

#### **Tutela dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto del Regolamento UE nr. 679/2016 di protezione dei dati personali.



# **CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

## **Provincia di Rimini**

### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.